

CONVENZIONE

tra

La **OLIMPUS ITALIA** S.r.l. unipersonale con sede in Milano, Via Modigliani n.45 (CF 10994940152), rappresentata dal Dr. Damiano Gasparoli, domiciliato per la carica presso la sede sociale che alla presente interviene in qualità di socio unico

di seguito indicata come "Società" o "Parte"

E

la **Scuola Normale Superiore di Pisa** con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n.7 (C.F.80005050507), rappresentata dal Prof. Salvatore Settis, domiciliato per la carica presso la Scuola medesima, che alla presente interviene in qualità di Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*,

di seguito indicata come "Scuola" o "Parte"

PREMESSO che

1. la Scuola è un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale;

2. per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la Scuola promuove in Italia, nell'Unione Europea e in altri Paesi, rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca e con enti e organismi pubblici e privati anche mediante contratti, accordi e convenzioni;

3. presso la Scuola è operante il Laboratorio di Fisica, struttura di ricerca teorica ed applicata con attività in vari campi della fisica (fisica della materia, biofisica, biotecnologie etc.), dotata di risorse umane e strumentali di alto livello scientifico;

4. la Società opera nel settore produttivo di strumenti di precisione per la

diagnostica, la microscopia, l'endoscopia anche industriale;

5. la Società, nell'ambito della propria attività di ricerca e sviluppo, ha interesse a collaborare con la Scuola sulle tematiche di natura scientifica per la progettazione o implementazione di prodotti;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

1.1 Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

1.2 Le Parti, nell'ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, attivano una collaborazione secondo quanto di seguito specificato.

Art. 2

2.1 La Società si impegna a sostenere le finalità istituzionali della Scuola mediante il finanziamento delle attività di ricerca applicata nel settore delle scienze fisiche. A tal fine la Società si obbliga ad erogare alla Scuola un contributo forfetario di € 25.000,00.

2.2 La Scuola si impegna ad impiegare il suddetto finanziamento per attivare una borsa di studio o un assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 51 della Legge 449 del 1997, secondo le modalità stabilite dalla normativa interna e dagli Organi Accademici della Scuola.

2.3 La Scuola si impegna altresì a consentire, compatibilmente con la programmazione dell'attività del proprio Laboratorio di Fisica, che il personale indicato dalla Società acceda al Laboratorio per prendere visione delle attività svolte dal borsista/assegnista di ricerca nonché delle strumentazioni scientifiche di interesse comune delle parti ed in particolare dei sistemi di microscopia a fluorescenza.

Art. 3

3.1 Il contributo di cui all'art. 2.1 sarà erogato entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ed il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Scuola.

3.2 La presente convenzione produrrà effetti per un anno dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata, rinnovata o modificata solo in forma scritta anche mediante scambio di corrispondenza.

Art. 4

4.1 Le parti si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati attraverso: attività di comunicazione, pubblicazioni, seminari, ecc. con modalità da concordarsi. In ogni caso dovrà essere espressamente indicato che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione tra la Società e la Scuola.

4.2 Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna Parte sono di proprietà esclusiva della medesima ed il presente atto non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d'uso di essi.

4.3 Salvo quanto previsto per il diritto morale dell'inventore, qualora le attività di ricerca svolte dal titolare della borsa o dell'assegno di ricerca diano luogo ad invenzioni industriali i relativi diritti spettano alla Scuola.

Art. 5

5.1 La Società si obbliga per sé e per il personale dalla stessa dipendente o inviato c/o Laboratorio di Fisica della Scuola a far rispettare la normativa di sicurezza, di protezione, di igiene e di disciplina vigenti presso il citato Laboratorio.

5.2 La Società si obbliga per se e per il personale dalla stessa dipendente o inviato c/o Laboratorio di Fisica della Scuola a considerare riservata ogni

informazione di pertinenza diretta o indiretta della Scuola o di suoi Enti partners, che possa essere appresa in occasione delle visite presso il citato Laboratorio impegnandosi pertanto a non diffonderle, comunicarle o farne uso, salvo espressa autorizzazione scritta della Scuola. Per "Informazioni" si intendono tutte le informazioni, di natura tecnica, scientifica o commerciale qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo presentate (documenti, disegni, campioni, oggetti, processi, sviluppi, miglioramenti, registrazioni su supporti informatici, nastri, pellicole, etc.). Le Informazioni comprendono pertanto risultati di *test* e esperimenti di ogni genere, invenzioni e scoperte (brevettabili o no), *know how*, metodi e procedimenti scientifici e industriali. La riservatezza copre l'intera durata della presente convenzione e si estende per un periodo di cinque anni dal termine dello stesso.

Art. 6

6.1 Il presente atto viene redatto per scrittura privata non autenticata in duplice originale uno per ciascuna parte.

6.2 La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia è competente il foro di Pisa.

6.3 Ogni onere fiscale e tributario connesso al presente atto è a carico della Società.

L.C.S.

Per la Società, il dr. Damiano Gasparoli _____
Milano,

Per la Scuola, il Prof. Salvatore Settis, _____
Pisa,

Si approvano espressamente le clausole di cui all'art. 5.2 e 6.3.

Per la Società, il Dr. Damiano Gasparoli

Milano,